

Publicato il 03/05/2022

N.00087 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00170/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2022, proposto da Antonella Di Berardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Barnabei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Emanuela Franchi, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Annullamento dell'esito post-rielaborazione della prova unica tenuta il 16.11.2021 sessione pomeridiana ore 14, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di operatori socio sanitari categoria B – livello economico Bs – ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-

L'Aquila (codice concorso C17), indetto dalla ASL di Teramo, in esecuzione della delibera 2287 del 18.12.2019 rettificata con deliberazione n. 12 del 2.01.2020, nella parte in cui considera "non superata" la prova svolta dalla candidata, reso noto il 4.03.2022 - mediante pubblicazione sull'albo aziendale della Asl di Teramo nella Sezione Concorsi; - dei verbali n. 11 del 2.2.22 e n. 12 del 21.2.22 e di ogni altro atto ad essi connesso e/o collegato, richiamati nella comunicazione ai candidati del 24.02.2022 mai pubblicati - ma acquisiti grazie alla produzione in giudizio nel corso di altri procedimenti pendenti, patrocinati dalla scrivente - dai quali si evince che la Commissione ha corretto in senso sfavorevole alla ricorrente le risposte ai quesiti, precedentemente considerate valide, quindi

- della prova svolta dalla ricorrente nella parte relativa alla valutazione e correzione operata dalla Commissione relativamente al quesito n. 4 dell'elaborato della ricorrente, con conseguente rettifica del relativo punteggio; di qualsiasi altro atto e verbale connesso presupposto e/o consequenziale, in particolare, anche se di estremi ignoti o pretermesso o non conosciuto, inclusa la graduatoria definitiva non ancora emanata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non si ravvisa la sussistenza di un'assoluta ed irreparabile urgenza, comunque tale da non consentire di attendere fino alla competente sede cautelare in relazione, rispettivamente, allo stato del procedimento, all'introduzione di numerosissimi altri gravami diretti avverso la medesima procedura ed altresì alla predetta richiesta di pubblici proclami.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno invece ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare viene fissata alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .

2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.

3.Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 3 maggio 2022.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**

